



Originale
 Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35/2018

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. FELICE PER UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA S. MARTINO N.1 AD USO TEMPORANEO DELLE SCUOLE PRIMARIE.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì 17 del mese di dicembre alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

| N. | COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTI | ASSENTI | INVIATA |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---|
| 1 | VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO | SINDACO | X | - | ○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri |
| 2 | BRUNO PIERA OLIMPIA | VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO | X | - | |
| 3 | TICCI LETIZIA | ASSESSORE | X | - | |
| TOTALI | | | 3 | = | |

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 35/2018

| | |
|-----------------|---|
| N. 35 del Reg. | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. FELICE PER UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA S. MARTINO N.1 AD USO TEMPORANEO DELLE SCUOLE PRIMARIE. |
| Data 17.12.2018 | |

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 – 2017 del 12.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale Il Tecnico incaricato dal Comune di Frugarolo, Ing. Giancarlo Cermelli, ha predisposto e consegnato agli Uffici Comunali il progetto definitivo - esecutivo denominato: “Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII°, Sita in Via Matteotti n. 46, Completamento dell’adeguamento dell’edificio alla normativa antisismica” intervento da finanziarie con mutuo dell’importo di € 175.000,00”;

RILEVATO CHE, in esito a opportuni contatti e a seguito di approfondita istruttoria, il Comune di Frugarolo, sino al completamento dei lavori citati come sopra, ha avuto la necessità di trasferire temporaneamente la sede della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII° nell’edificio di proprietà della Parrocchia di Frugarolo, sito in Comune di Frugarolo, Via S. Martino n. 1;

RILEVATO CHE la Parrocchia ha dato la propria disponibilità ad ospitare gli alunni della Scuola Primaria di Frugarolo, consentendo la prosecuzione del servizio scolastico con soluzione di continuità;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione costituisce la prosecuzione di un percorso fondamentale della catena procedimentale che ha permesso l’adeguamento del plesso scolastico di Frugarolo dal Punto di vista sismico e, nel contempo, ha consentito l’adozione di atti che hanno evitato un danno ad un servizio fondamentale per la comunità (LE SCUOLE, appunto), assicurandone la continuazione;

VISTA la L.R. 3/1973, e s.m.i., concernente i criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo scuole comunali (applicata per analogia legis con la presente fattispecie), con riferimento agli articoli 4, 5 e 6, ed ivi con particolare riferimento all’articolo 4 comma 3, che prevede che le caratteristiche geomorfologiche dell’area devono assicurare un uso degli edifici sede delle scuole che sia adeguatamente confortevole in ogni stagione dell’anno;

VISTA la L.R. 1/2004, concernente norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento all’articolo 27, che, per l’esercizio dei servizi e delle attività socioassistenziali, prescrive il regime dell’autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l’esercizio dei servizi e dell’attività, e che prevede, in particolare che:

- 1) il legale rappresentante è responsabile, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate (comma 3);
- 2) la detta responsabilità permane ai fini amministrativi in capo al (nuovo) titolare dell’autorizzazione anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili (comma 4);
- 3) nel caso in cui s’intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell’autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell’autorizzazione (comma 8);

RITENUTO, in considerazione della necessità di garantire la continuità e lo standard di qualità del servizio scolastico relativo in particolare alla scuola primaria, procedere allo spostamento temporaneo del servizio medesimo, in attesa dell’effettuazione delle attività di adeguamento dell’edificio di Via G. Matteotti dal punto di vista sismico, scelta prevalente rispetto a quella di una sospensione temporanea del servizio, comportante un danno alle famiglie, ritenendo, nella valutazione prognostica costo-beneficio, prevalente l’accollo al Comune di costi economici per il trasferimento, senza ulteriori oneri economici per le famiglie, rispetto all’interruzione del servizio;

VISTI E RICHIAMATI IN PUNTO DI DIRITTO:

- la legge 13/07/2015, n. 107, rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162”, così detta “Legge sulla Buona Scuola”;

Richiamato il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”, convertito in legge 96/2017, in particolare all’articolo 21 bis, rubricato “Semplificazioni”, che dispone quanto di seguito:

- “1. Per l’anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
 - a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Richiamati i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia sul delicato tema delle attività contributive degli enti locali in favore di enti ed associazioni, al fine di promuovere l’immagine dell’Amministrazione e sostenere iniziative benefiche, manifestazioni, eventi culturali di varia natura etc. ed, in particolare, i pareri 1075/2010, 1076/2010, 218/2014 e 248/2014, nonché Corte dei Conti Puglia n. 163/2010, Sezione Liguria 7/2011 e 23/2013 ed infine, Corte dei Conti Piemonte n. 46/2011, ove viene perimetrato il limite ed il divieto di concessione di contributi, con alcune possibilità operative per gli Enti che devono operare tenendo conto delle norme di contenimento della spesa pubblica;

Dato atto che la normativa di contenimento sulle erogazioni in liberalità non si applica quando si tratta di un servizio sostitutivo di quello comunale, essenziale e di interesse generale per la comunità, e tra questi vi rientrano sicuramente i servizi scolastici;

STANTE QUANTO SOPRA, si propone alla Giunta Comune di deliberare in merito ai punti seguenti:

1. Le Premesse normative, che costituiscono la ratio *iuris* del presente atto deliberativo, e sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
 2. Le Scuole Primarie di Frugarolo sono state trasferite nei locali del Circolo Parrocchiale, dalla sede di Via G. Matteotti n. 46 ai locali del Circolo Parrocchiale S. Giovanni Bosco, ubicati in Via S. Martino n.1 - Frugarolo (AL) ed hanno continuato la loro normale attività sino al termine dei lavori di adeguamento sismico dell’Edificio sede delle Scuole.
 3. Tutti i rapporti giuridici dipendenti dal trasferimento, connessi o conseguenti alla presente convenzione fanno capo al Comune di Frugarolo, nessuno escluso, e si specifica che la direzione della Parrocchia del Comune di Frugarolo, qui rappresentata dal Ministro di Culto firmatario della presente, a seguito del trasferimento, per quanto riguarda il servizio scolastico, resta esonerata dalle incombenze relative al servizio stesso.
 4. Il Comune erogherà alla Parrocchia di S. Felice un contributo straordinario di € 2.274,12 (diconsi euro duemiladuencetoseptantaquattro/12), per il rimborso spese derivanti dalla allocazione sostitutiva delle Scuole Primarie. Il Contributo erogato dal Comune si intende concesso per il ristoro del mancato utilizzo dell’edificio e per il vincolo temporaneo (sede provvisoria delle Scuole Primarie) cui sarà adibito l’edificio concesso in uso.
 5. Ratificare con delibera della Giunta Comunale ex art. 21 *nonies* comma 2° della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la convenzione in data 09/10/2017, avente oggetto collimante con la presente delibera;
 6. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune di Frugarolo, all’indirizzo www.comune.frugarolo.al.it;
 7. Di darne ampia pubblicità.
 8. Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla pubblicazione : A) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta, ex art. 29 del D.lgs 104/2010 e ss.mm.ii.; B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi ex art. 9 del D.p.r. n. 1199/1971;
-

9. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del R. UE n. 679/2016, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono una autorizzazione sindacale adottata per il regolare funzionamento di un servizio educativo relativo alle scuole primarie; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento a tutela della peculiare utenza del servizio stesso; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato; 2) i soggetti proprietari; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
10. Autorità competente: Comune di Frugarolo, Via Cavour n. 2 – CAP 15062 Frugarolo (AL).
11. Ufficio in cui prendere visione degli atti: Ufficio segreteria comunale di Frugarolo.

Vista la proposta di deliberazione sopra estesa,

Visti i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'articolo 49, sulla presente proposta di deliberazione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

lo statuto comunale;

il TUEL;

la normativa citata in narrativa della presente delibera,

Dopo approfondite discussioni;

Con votazione favorevole ed unanime,

LA GIUNTA COMUNALE,

DELIBERA

1. Di approvare il testo che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 2. Di dare mandato agli uffici di porre in essere gli atti connessi e conseguenti con la presente deliberazione.
 3. Di riservarsi l'adozione di ulteriori atti per risolvere eventuali rapporti pendenti (conguaglio di consumi, consuntivo di spese).
 4. Di dichiarare presente deliberazione viene dichiarata, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. –
 5. Fermo il resto.
-

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35/2018
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI
S. FELICE PER UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA S. MARTINO N.1 AD
USO TEMPORANEO DELLE SCUOLE PRIMARIE.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 17/12/2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente, oggi 17.1.19 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01.02.19 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 17.01.19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
